

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE ABRUZZO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta formativa
sperimentale di istruzione e formazione professionale

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE ABRUZZO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR)

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(di seguito denominato MLPS)

VISTO l'accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, con il quale sono definite le linee guida per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;

CONSIDERATO che il predetto accordo quadro prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;

VALUTATO di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Abruzzo, il MIUR e il MLPS

S I S T I P U L A

Articolo 1
Finalità

1. Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dell'accordo quadro di cui in premessa a realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003-2004, un'offerta formativa

sperimentale di istruzione e formazione professionale che assicuri ai giovani, in possesso del diploma di licenza media, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n°845, articolo 2, comma 2, l'accesso a percorsi formativi di durata triennale che consentano loro sia di potenziare le capacità di scelta sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi.

Articolo 2

Tipologia dell'offerta formativa sperimentale

1. I modelli sperimentali di cui all'articolo 1 che coinvolgono l'istruzione e la formazione professionale nella Regione Abruzzo sono caratterizzati da percorsi triennali di formazione professionale finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, valido per l'iscrizione ai centri per l'impiego, nonché all'acquisizione di crediti per l'eventuale rientro nel sistema di istruzione.

2. I percorsi perseguono i seguenti obiettivi prioritari:

- a) favorire la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani in modo da facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro o la prosecuzione del percorso formativo;
- b) ampliare le opportunità formative nell'esercizio del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione per almeno dodici anni;
- c) facilitare il rientro nel sistema di istruzione mediante la personalizzazione dei percorsi e previo il riconoscimento dei crediti formativi comunque acquisiti;
- d) valorizzare la dimensione sperimentale, con particolare attenzione agli standard, alla certificazione e al riconoscimento dei crediti e dei titoli di studio, ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi;
- e) ridefinire gli aspetti teorici e applicativi dell'orientamento, finalizzati alla maturazione dei processi di scelta dello studente;
- f) sviluppare reti territoriali che coinvolgano, nelle diverse fasi delle attività, le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla progettazione, all'impiego del personale docente e all'utilizzo delle strutture.

3. I percorsi sperimentali di cui al comma 1, sono riferiti ad aree produttive considerate prioritarie dalla Regione Abruzzo nella programmazione territoriale e indicate negli accordi di cui all'articolo 6.

Articolo 3

Organizzazione didattica

1. I percorsi di cui all'articolo 1 sono svolti dagli Organismi formativi con sedi accreditate dalla Regione Abruzzo sulla base di possibili accordi di collaborazione, a valore premiale, con le istituzioni scolastiche di II grado in relazione ai criteri definiti dagli accordi territoriali di cui all'articolo 6.

2. I modelli sperimentali di cui all'articolo 2 sono attuati, per quanto concerne gli ordinamenti

scolastici, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

3. Nell'attuazione degli interventi di cui alla presente intesa, la Regione Abruzzo si impegna a rendere sistematico il raccordo con le realtà produttive del territorio, con particolare riferimento all'organizzazione dei percorsi in alternanza.

Articolo 4

Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. La Regione Abruzzo s'impegna ad adeguare progressivamente i percorsi agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell'accordo quadro, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli, delle certificazioni nonché dei crediti formativi, ivi compresi quelli acquisiti in apprendistato anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi.

2. In attesa della determinazione di un sistema generale a livello nazionale, relativamente ai percorsi di cui all'art. 2 vengono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.

Articolo 5

Risorse

1. Per la realizzazione della presente intesa per l'anno 2003 concorrono le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, pari a € 281.246,27 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97, nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS, pari a € 2.763.539 a valere sul capitolo 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell'accordo quadro citato in premessa.

Articolo 6

Accordi territoriali

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, il successivo accordo tra la Regione Abruzzo e l'Ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo, con riferimento al punto 8 dell'accordo quadro, definisce le modalità per l'attivazione del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali.

1. Con gli accordi territoriali sono, inoltre, definiti i criteri e le modalità per:

- a) Il potenziamento e l'adeguamento delle anagrafi dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l'impiego e alle competenze delle Province;
- b) l'integrazione delle risorse nazionali e regionali, ivi comprese quelle eventualmente messe a disposizione da soggetti pubblici e privati;

- c) la costituzione ed il funzionamento dell'organismo regionale di indirizzo, monitoraggio e valutazione, composto da rappresentanti della Regione Abruzzo, dell'Ufficio scolastico regionale e degli EELL e da eventuali altri soggetti;
- d) la definizione e la realizzazione di misure di accompagnamento e di sistema ai percorsi.

Articolo 7
Monitoraggio e valutazione

1. Gli interventi realizzati in applicazione del presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello nazionale secondo quanto previsto dal punto 4 dell'accordo quadro, oltreché a livello regionale secondo quanto previsto all'articolo 6, lettera c) del presente protocollo di intesa.

Roma, 30 luglio 2003

PER LA REGIONE ABRUZZO	PER IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	PER IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
L'Assessore alle Politiche attive del lavoro, Formazione professionale, Osservatorio sul mercato del lavoro, Istruzione	Sottosegretario di Stato delegato	Sottosegretario di Stato delegato
f.to Leo Orsini	f.to Valentina Aprea	f.to Pasquale Viespoli
_____	_____	_____